

STATUTO

PARTE PRIMA- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione e Sede

L'Associazione di volontariato denominata "COORDOWN ODV - COORDINAMENTO NAZIONALE ASSOCIAZIONI DELLE PERSONE CON SINDROME DI DOWN (TRISOMIA 21)" o, in forma abbreviata, "COORDOWN ODV", con sede legale in Genova, è una rete tra le associazioni di volontariato o senza fini di lucro che si occupano, sul territorio italiano, di persone con sindrome di Down (trisomia 21) ed altre disabilità intellettive e che si riconoscono negli scopi del presente statuto.

L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii., nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione, con personalità giuridica, adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

CoorDown potrà attivare unità operative territoriali il cui funzionamento sarà disciplinato da apposito regolamento.

Art. 2 – Finalità e Scopi

2.1 CoorDown è un organo associativo apolitico, apartitico e senza finalità di lucro neanche in forma indiretta e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso intende favorire e promuovere occasioni d'incontro, scambio d'informazioni ed esperienze riguardanti nello specifico le problematiche sulla sindrome di Down (trisomia 21), in un'ottica di pluralismo ideologico e nel rispetto della morale religiosa e laica di ciascun individuo, attraverso forme democratiche e in ottemperanza ai principi della Costituzione Italiana.

2.2 CoorDown opera mediante la partecipazione attiva e volontaria dei propri aderenti per esercitare, in via esclusiva o prevalente, attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui dell'art.5 comma 1 lettere a), d), i) l), p), q), s),t, u),w) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2.3 In particolare, CoordDown attuerà tali obiettivi mediante le seguenti specifiche attività:

- a. condividere esperienze promuovendo l'avvio di iniziative congiunte tra le associazioni che operano sullo stesso territorio regionale;
- b. individuare e mettere in atto strategie comuni rispetto a problemi condivisi, quali richieste di modifiche legislative o applicazioni di leggi, evidenziando, a livello istituzionale e nell'ambito delle realtà organizzate della disabilità del territorio nazionale e locale, le istanze e le necessità delle persone con sindrome di Down (trisomia 21);
- c. attivare azioni comuni di comunicazione sociale per divulgare una corretta conoscenza della sindrome di Down (trisomia 21)), per diffondere la cultura dell'accoglienza della "diversità" attraverso una solidarietà matura e consapevole;

- d. promuovere la parità di trattamento, la tutela dei diritti e il contrasto a fenomeni di discriminazione attuati nei confronti di persone con sindrome di Down (trisomia 21), in applicazione alle convenzioni ONU e alle leggi nazionali e locali.

2.4 CoorDown si propone come organo rappresentativo delle persone con sindrome di Down (trisomia 21) a livello Nazionale in relazione al perseguimento dei suoi scopi.

Per questo, s'impegna a promuovere il raggiungimento di tali obiettivi attraverso un percorso graduale e condiviso, partendo dalle peculiarità, esperienze, storia e identità delle singole Associazioni aderenti. Ciascuna Associazione mantiene la propria autonomia nelle sue attività e azioni e non è sottoposta a vincoli di disciplina. In caso di dissenso sulle deliberazioni assunte in sede di Comitato o d'Assemblea, le Associazioni aderenti conservano a pieno titolo ogni autonomo potere decisionale e d'iniziativa, ma non possono utilizzare la denominazione del CoorDown, per non creare conflitto fra la propria azione e quella condivisa di CoorDown.

2.5 È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

2.6 L'associazione potrà tuttavia svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie, strumentali e direttamente connesse a quelle istituzionali, nei limiti consentiti dall'art.6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni.

2.7 L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2.8 L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Titolo II

Art. 3 – Adesione

3.1 Possono aderire a CoorDown le associazioni e gli istituti giuridici di diritto privato legalmente costituiti, con o senza personalità giuridica e senza scopo di lucro, presenti sul territorio nazionale, che si occupano di persone con sindrome di Down (trisomia 21) ed altre disabilità intellettive, rispettando i limiti di quanto previsto all'art. 32 comma 1 del D. Lgs 117/2017. Ne possono far parte tutte le associazioni locali, purché espressione di persone fisiche. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

3.2 Le richieste di adesione al CoorDown sono ricevute dalla segreteria e sottoposte ad approvazione da parte del Comitato di Gestione.

Le Associazioni devono presentare apposita richiesta d'adesione, allegando l'atto costitutivo, lo statuto e la relazione dell'ultimo anno di attività, salvo motivata deroga da parte del Comitato di Gestione.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'iscrizione prevede il pagamento della quota sociale ed è confermata con i successivi pagamenti alle relative scadenze annuali.

L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto al soggetto aspirante entro 60 giorni dalla data della domanda rifiutata. Sull'eventuale diniego l'aspirante socio può ricorrere al giudizio arbitrale con le modalità previste dall'art.21

L'attività sociale viene esercitata da soci ordinari persone fisiche, i Presidenti o legali rappresentanti delle associazioni aderenti o propri soci, delegati a proprio insindacabile giudizio, che non si trovino in condizione di incompatibilità ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale.

I soci o delegati indicati dalle associazioni aderenti che svolgono anche attività di volontariato o partecipano ai gruppi di lavoro di CoorDown, sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017. Hanno diritto a essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea e dal Comitato di gestione. I loro nominativi saranno inseriti nel registro dei volontari.

Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e di esaminare i libri associativi.

3.3 Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione, deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà e onestà.

3.4 Ogni Associazione aderente versa annualmente la quota associativa in proporzione al numero dei delegati spettanti. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

3.5 La qualità di aderente non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee. Successivamente alla prima richiesta di adesione, l'iscrizione è tacitamente rinnovata per l'anno successivo salvo recesso, decadenza od esclusione.

L'associazione aderente può in qualsiasi momento recedere dal CoorDown, dandone opportuna comunicazione scritta. Essa decade dalla compagine associativa nel caso non abbia versato le quote sociali o i contributi dovuti, entro l'anno solare di competenza.

L'associato (associazione aderente o suo delegato) che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'assemblea e del Comitato di Gestione, svolga attività in contrasto con quella del CoorDown, può essere escluso con deliberazione motivata del Comitato di Gestione. In quest'ultimo caso è ammesso il ricorso al giudizio arbitrale con le modalità previste dall'art.21. L'associato che recede, decade o viene escluso non può vantare diritti sul patrimonio del CoorDown né richiedere la restituzione delle quote sociali o contributi versati.

Art. 4 – Risorse economiche

4.1 Il CoorDown trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) da eventuali entrate per attività di interesse generale di cui dell'art.5 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i, prestate in convenzione con enti pubblici o privati;
 - f. da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
- g) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- h) ogni altra entrata consentita dalle leggi.

4.2 Il CoorDown, può acquistare beni mobili anche registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Può, inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del Codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

4.3 In nessun caso entra in diretta concorrenza con le associazioni locali nelle loro iniziative di raccolta fondi a sostegno delle proprie attività.

4.4 I proventi delle attività, gli utili, unitamente al patrimonio, agli avanzi, fondi, riserve e capitale sono utilizzati e destinati al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, compresa la beneficenza ai sensi dell'art 30 D.L. n.185 del 29.11. 08 convertito in legge n.2 del 28.01.09 o ad altri Enti del Terzo Settore.

4.5 CoorDown ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

PARTE SECONDA - ORDINAMENTO

Art. 5 – *Organi sociali del CoorDown*

Gli organi sociali del **CoorDown** sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato di Gestione;
- d) l'Organo di Controllo e di Revisione Legale, quando ne ricorrano le condizioni e nei modi previsti dall'art. 30 c.2 e 31 c.1 del D.LGS 117/2017 e ss.mm.ii.

CAPO I - ASSEMBLEA

Art. 6 - *Costituzione e Competenze*

6.1 L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci aventi diritto di voto. Per esercitare il diritto di voto, le associazioni aderenti, che hanno indicato i propri rappresentanti, devono essere in regola con il versamento della quota sociale o dei contributi associativi ove dovuti, non devono essere quindi in situazione di morosità nei confronti del CoorDown.

Il Presidente di ogni associazione aderente autocertifica annualmente la rappresentatività del proprio Ente.

6.2 La rappresentanza è la seguente:

Persone con sindrome di Down aderenti o rappresentate attraverso un socio aderente all'associazione	numero di Delegati
sino a n. 50	n. 1 Delegato (il legale rappresentante dell'associazione aderente o un suo delegato)
da n. 51 a n. 150	n. 2 Delegati
da n. 151 e oltre	n. 3 Delegati

Associazioni.

6.3 All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- nomina e revoca i membri del Comitato di Gestione;

- nomina e revoca i componenti degli organi di controllo quanto ne ricorrono le condizioni;
- approva il programma di attività proposto dal Comitato di Gestione;
- identifica i temi dei Gruppi di lavoro
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera le modifiche statutarie;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione o la scissione dell'associazione.
- delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- può deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Comitato di Gestione.

Art. 7 - Convocazione

7.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, con comunicazione a mezzo lettera semplice, fax o e-mail, contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo, che può essere diverso da quello della sede, e deve essere recapitato a tutti i delegati almeno venti giorni prima della data stabilita per l'assemblea.

7.2 L'assemblea può essere svolta anche tramite **il sistema dell'audio-video conferenza**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente dell'assemblea o suo delegato, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, il luogo fisico audio-video collegato ove viene convocata l'assemblea deve coincidere con il luogo ove si trova il soggetto verbalizzante.

7.3 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e bilancio preventivo o quanto ricorrano i termini per il rinnovo delle cariche sociali o i gruppi di lavoro o per la definizione delle linee progettuali.

7.4 L'Assemblea viene inoltre convocata ogni qualvolta il Comitato di Gestione lo ritenga opportuno oppure ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Soci. In questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro tre mesi successivi a quello della richiesta; la convocazione dovrà essere recapitata ai soci almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

7.5 Possono partecipare alla Assemblea tutti gli associati (inclusi i neo iscritti) che risultino tali dal relativo registro tramite i loro rispettivi rappresentanti, alla data di convocazione della stessa e che siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione.

Art. 8 – Validità dell'Assemblea

8.1 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea delibera a maggioranza di voti salvo i casi espressamente previsti dallo statuto. Ai sensi dall'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., è consentito il voto anche per corrispondenza o in via elettronica.

8.2 Le Associazioni aderenti sono invitate ad essere presenti all'Assemblea con almeno un rappresentante.

8.3 Le deleghe possono essere conferite anche ad un rappresentante di un'altra associazione con diritto di voto. I Presidenti o rappresentanti legali delle associazioni aderenti presenti in proprio in assemblea possono essere portatori al massimo di ulteriori 3 voti in delega, mentre i delegati delle associazioni designati a partecipare all'assemblea possono al massimo rappresentare tre deleghe compresa la propria.

Art. 9 – Gruppi di Lavoro

9.1 I Gruppi di Lavoro di cui si avvale il CoordDown, per l'esame delle varie problematiche di interesse e per la realizzazione di azioni concrete, ricevono il mandato dall'Assemblea e durano in carica tre anni.

Hanno una funzione istruttoria e di approfondimento. L'individuazione delle aree tematiche e la composizione iniziale dei gruppi avvengono in Assemblea. Il referente del gruppo viene eletto dal gruppo stesso nella prima riunione.

9.2 I gruppi non assumono, nell'espletamento della loro attività, iniziative autonome nei confronti delle Istituzioni Pubbliche, se non dopo aver consultato il Comitato di Gestione. Se tale iniziativa esula dalle indicazioni dell'Assemblea e se ravvede l'urgenza, il Comitato si attiva per consultare le singole Associazioni.

9.3 I Gruppi sono costituiti da membri (genitori, persone con sdD, loro familiari, operatori) nominati a insindacabile giudizio delle singole Associazioni che desiderano parteciparvi. Eventuali documenti o dati statistici raccolti dai gruppi nel corso d'indagini vengono messi a disposizione di tutte le associazioni aderenti.

9.4 Il Comitato di Gestione promuove almeno un incontro all'anno con i referenti dei gruppi di lavoro al fine di contribuire e sostenere le azioni individuate per la realizzazione delle linee progettuali.

CAPO II – IL PRESIDENTE

Art. 10 - Elezione

Il Presidente viene eletto dal Comitato di Gestione, deve essere un genitore o familiare entro il IV grado di persona con sindrome di Down (trisomia 21), dura in carica tre anni e può essere eletto **per non più di due mandati consecutivi** salvo deroghe eccezionali approvate preventivamente dall'assemblea

Art. 11- Compiti

Il Presidente è il Rappresentante Legale del Coordown. Inoltre, ha il compito di:

- a. convocare e presiedere l'Assemblea e le adunanze del Comitato di Gestione;
- b. curare assieme al Comitato di Gestione ogni attività del Coordown.

CAPO III – COMITATO di GESTIONE

Art. 12 - Elezione

12.1 Il Comitato di Gestione è l'organo di amministrazione dell'associazione, è costituito da 7 (sette) o 9 (nove) componenti, è eletto dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto e ogni delegato può esprimere un massimo di 5 (cinque) o di 7 (sette) preferenze in base al numero dei componenti stabilito precedentemente alle operazioni di voto dall'Assemblea. Elege al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente con funzioni vicarie e il Segretario.

12.2 Ha la funzione di tradurre le linee progettuali espresse dall'Assemblea in azioni concrete e di predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo per l'approvazione dell'Assemblea.

Il Comitato di Gestione deve essere composto in maggioranza da genitori, familiari o persone con sindrome di Down (trisomia 21). La partecipazione al Comitato di Gestione è gratuita, fatti salvi gli eventuali rimborsi per le spese sostenute.

12.3 I membri del Comitato di Gestione durano in carica tre anni e possono essere rieletti senza limite di mandato.

Nel caso di dimissioni da parte di uno o più componenti, il Comitato di Gestione verrà integrato attingendo alla graduatoria dei primi non eletti fino ad esaurimento.

12.4 In caso di dimissioni della maggioranza dei membri eletti si procederà alla rielezione dell'intero Comitato di Gestione.

12.5 Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione permanente di conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

12.6 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

12.7 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 – Modalità Convocazione

- Il Comitato di Gestione viene convocato:
- a) dal Presidente o da chi ne fa le veci;
 - b) su richiesta motivata di almeno quattro dei suoi componenti.

Art. 14 – Competenze

14.1 Il Comitato di Gestione provvede all'esecuzione delle delibere assembleari e cura assieme al Presidente ogni attività del CoorDown, redige e propone all'Assemblea il programma delle attività, i bilanci di previsione e consuntivo, l'importo delle quote associative, delibera sull'ammissione delle Associazioni che chiedono di aderire e la loro eventuale esclusione o decadenza.

14.2 Oltre all'amministrazione dell'associazione, è di competenza del Comitato di Gestione ogni altra incombenza non attribuita all'assemblea dallo statuto o da disposizioni legislative ivi inclusa la tenuta dei libri di cui al successivo paragrafo.

14.3 L'associazione deve tenere i seguenti libri a cura del Comitato di Gestione:

- libro degli associati e dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Gestione, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo la seguente modalità: presa visione diretta presso la sede dell'Associazione.

14.4. Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 15 - Adunanze e deliberazioni

15.1 Le adunanze del Comitato di Gestione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, questi non possono farsi rappresentare.

15.2 È altresì consentita l'adunanza del Comitato di Gestione e la validità delle deliberazioni assunte, anche tramite **il sistema dell'audio-video conferenza**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei membri, in particolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i componenti potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle deliberazioni;
- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questo caso, il luogo fisico di convocazione audio-video collegato dovrà coincidere con il luogo ove si trova il soggetto verbalizzante.

CAPO IV - IL REVISORE CONTABILE O COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Art.16 - Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti

16.1 Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

16.2 L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti.

16.3 L'organo di controllo rimane in carica per la durata del Comitato di Gestione. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

16.4 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, inoltre, può esercitare, al superamento dei limiti previsti dall'art. 31.1, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti; in questo caso l'organo di controllo è costituito da revisori contabili iscritti

nell'apposito

registro.

16.5 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

16.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

16.7 Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

16.8. È fatto obbligo all'organo di controllo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

CAPO V - BILANCI E AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - Bilancio

17.1 L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Comitato di Gestione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

17.2 Il bilancio che verrà proposto all'Assemblea dovrà contenere le entrate e le uscite. Dovranno essere incluse nelle entrate in particolare:

- a) le quote delle Associazioni aderenti
- b) le eventuali donazioni in denaro, in beni mobili ed immobili;
- c) gli eventuali contributi pervenuti da Enti Pubblici o da associazioni o da privati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Dovranno essere incluse nelle uscite tutte le spese di funzionamento e per gli scopi del presente statuto, comprese le spese per la partecipazione dei componenti a convegni e corsi per il miglior funzionamento del CoorDown e i rimborsi spese sostenute dai componenti per l'espletamento di mansioni affidategli dal CoorDown. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Qualora vengano svolte nell'anno delle attività diverse da quelle istituzionali (si veda l'art. 2.6) il bilancio annuale ne confermerà il carattere secondario e strumentale.

Art.18 - Scioglimento, modifiche statutarie

18.1 Le modifiche statutarie potranno essere proposte dal Comitato di Gestione o da qualsiasi Associazione aderente. Sono deliberate dall'Assemblea e devono ottenere la maggioranza dei voti degli aventi diritto.

18.2 Qualora nell'OdG dell'Assemblea siano previste modifiche al presente statuto, alla convocazione stessa dovrà essere allegato il testo delle modifiche proposte. Per essere approvate dall'Assemblea, le modifiche proposte devono ottenere la maggioranza dei voti degli aventi diritto.

18.3 Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aventi diritto.

Art. 19 - Devoluzione del patrimonio

I beni del CoorDown e il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del Codice civile e le altre disposizioni di legge previste dal nuovo codice ETS di cui al D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 21 – Controversie

Qualunque controversia dovesse insorgere fra gli associati in materia attinente il CoorDown o fra questo ed i suoi membri, sarà demandata alla risoluzione amichevole di un arbitro nominato di comune accordo tra le parti, che giudicherà “*Pro bono et aequo*” e senza formalità di procedura.

Così modificato dall'Assemblea dei soci in data 18 gennaio 2025

Il Presidente